

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XLII.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENNANI

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949 n. 144. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (1696)	381
PRESIDENTE	382
BELLIARDI, <i>Relatore</i>	381
Modifiche del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425 e del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, concernenti decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (1681)	382
PRESIDENTE	382, 384, 385
PACATI, <i>Relatore</i>	382
MATTEUCCI	384
INVERNIZZI GABRIELE	384, 385
CACCIATORE	384
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	384
Votazione segreta	
PRESIDENTE	386

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144. (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*). (1696).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato. Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Belliardi.

BELLIARDI, *Relatore*. La legge 2 marzo 1949, n. 144, approvò la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, che fu fissata, dall'articolo 32, in lire 260 all'ora, come compenso per prestazioni a vacanza.

Tale tariffa è ritenuta inadeguata dalla categoria dei geometri, in rapporto a quella di altre categorie affini, che la superano di quasi tre volte. Il disegno di legge per l'aggiornamento della tariffa dei geometri prevedeva, come per la tariffa degli ingegneri, un aumento di venti volte la misura degli onorari a vacanza, previsti dalle tariffe precedenti, del 1932 per gli ingegneri e del 1935 per i geometri, tenuto presente che, tra il 1932 e il 1935, non si erano avute variazioni nel valore della moneta.

In base a tale considerazione, la tariffa delle vacanze per gli ingegneri, in precedenza di lire 25, era stata elevata a lire 500 e quella

La seduta comincia alle 9.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

per i geometri, che era di lire 13, a lire 260. Senonché, la indennità di vacanza per gli ingegneri fu aumentata dal Parlamento da lire 500 a lire 600, mentre quella dei geometri rimase nella misura proposta di lire 260. Di conseguenza, si è venuta a creare una sperequazione fra le due tariffe, quella degli ingegneri e quella dei geometri, determinando lamentele da parte della categoria interessata. Si è ritenuto giusto, allora, accogliere la richiesta della suddetta categoria, rivalutando la misura dell'indennità di vacanza per i geometri a ventiquattro volte quella fissata nella vecchia tariffa del 1935, cioè in lire 320.

Pertanto, vengono anche rivalutati nella stessa misura gli onorari integrativi a vacanza (articolo 31) e quelli per lavori notturni e disagiati (articolo 33), nonché le vacanze per gli aiutanti.

Per queste considerazioni, invito la Commissione ad approvare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Ala tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, sono apportate le modificazioni seguenti:

« La vacanza di cui all'articolo 31 è fissata in lire 170 all'ora per il geometra e lire 100 all'ora per gli aiutanti di concetto.

La vacanza di cui all'articolo 32 è fissata in lire 320 all'ora per il geometra e in lire 200 all'ora per gli aiutanti di concetto.

Le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma dell'articolo 33 sono fissate in lire 170 per il geometra e lire 100 per gli aiutanti, quelle del secondo comma dello stesso articolo in lire 200 per il geometra e lire 150 per gli aiutanti.

L'aliquota per le opere d'importo fino a lire 10 milioni prevista per la categoria I, lettera D, della tabella H è fissata in lire 4,10 ».

(È approvato).

ART. 2.

Gli onorari relativi alle prestazioni professionali di competenza dei geometri concernenti la costruzione di case di tipo popolare che fruiscono di contributi statali saranno computati in base alla legge 2 marzo 1949,

n. 144, modificata a termine dell'articolo 1 della presente legge, con detrazione del 25 per cento.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425 e del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, concernenti decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1681).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425 e del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, concernenti decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Pacati.

PACATI, Relatore. Il decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425: « Decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative e recupero dei contributi dello Stato » autorizzava i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti (ciascuno per le cooperative rispettivamente dipendenti) a dichiarare la decadenza dall'assegnazione di alloggi di cooperative a contributo statale, nei confronti di coloro che non rientravano nelle categorie previste dal testo unico 28 aprile 1938 o che, per la loro posizione politica, avevano ottenuto l'assegnazione di uno o più appartamenti, non rispondenti, per il valore, alle caratteristiche fissate dalla legge per le case popolari. Il sopradetto decreto dava facoltà al socio, dichiarato decaduto dalla prenotazione dell'assegnazione dell'alloggio, in applicazione della legge 17 agosto 1928, n. 2102, di chiedere di essere reintegrato nell'appartamento di cui era assegnatario, quando l'alloggio avesse formato oggetto di successiva assegnazione ad altro socio e nel caso che avesse riscattato il mutuo.

Qualora la reintegrazione non fosse stata richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, a favore del socio, già privato di alloggio per avversione al fascismo, era pre-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

vista l'assegnazione di altro alloggio disponibile nella stessa o in altra cooperativa a contributo statale. Nell'ultimo comma dell'articolo 5 dello stesso decreto si stabiliva inoltre che ai soci, privati di alloggio per effetto delle reintegrazioni, sarebbero stati assegnati altri alloggi, possibilmente di eguale consistenza e valore, nella stessa o in altra cooperativa a contributo statale, quando, a giudizio di una apposita commissione, risultassero meritevoli di ottenerli. Pertanto, era evidente la difficoltà di applicazione di tale comma, che tuttavia rispondeva ad un criterio di umanità verso coloro che erano in buona fede. Il successivo decreto 25 maggio 1945, n. 413, estendeva la facoltà di chiedere il reintegro dell'appartamento, per il quale era stata dichiarata la decadenza della prenotazione o dell'assegnazione a tutto il personale delle amministrazioni statali, compreso quello delle ferrovie dello Stato, ferme restando, nei riguardi del personale stesso, tutte le disposizioni del precedente decreto. L'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del 1944, testè citato, presentò delle deficienze sul piano pratico che richiamarono l'attenzione del Governo. Le correzioni e le precisazioni apportate a questa materia non furono semplici, trattandosi di materia assai delicata, e soltanto il 7 novembre 1950 i Ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, dell'interno, delle finanze, del tesoro e dei trasporti, furono in grado di presentare questo nuovo testo, a parziale modifica del decreto luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, e del successivo decreto 25 maggio 1945, n. 413. Le variazioni riguardano soprattutto il comma sopra citato, e, prima di entrare nel merito delle stesse, è bene rispondere ad obiezioni che potrebbero presentarsi e che potrebbero mettere in dubbio la necessità della presa in considerazione della nuova legge. È stata avanzata, infatti, una obiezione, e cioè che a più di cinque anni di distanza da quando il problema è stato proposto all'attenzione degli organi competenti, la maggior parte dei casi avrebbero dovuto già essere risolti, e di conseguenza non sarebbe stato necessario presentare una legge.

Circa il numero dei casi che potranno essere regolati da questa legge, posso precisare che essi si possono ridurre sì e no a qualche centinaio di ferrovieri, più quattro casi che si riferiscono a personale di altre amministrazioni.

Vi è da osservare che il numero non ha importanza, poiché lo scopo della legge è di provvedere a sanare una deficienza delle

leggi precedenti, le quali non legittimavano la domanda di reintegrazione prodotta dagli eredi del socio decaduto o radiato, né la possibilità di reintegrazione valevole nei confronti degli eredi o dei cessionari o dei terzi in buona fede, aventi causa dal socio subentrato, dato che le norme dei decreti precedenti escludevano che la reintegrazione potesse proporsi nei confronti di persone diverse dal socio subentrante.

La legge in esame contempla, in realtà, unicamente un allargamento della possibilità di chiedere la reintegrazione nell'assegnazione degli alloggi, estendendo il diritto anche agli eredi di coloro che li ebbero in assegnazione; allargamento, quindi, che non poteva essere determinato se non da una legge, come del resto è necessario per qualsiasi estensione di un diritto, sia pure interessante soltanto poche persone.

Un'ultima obiezione è facilmente superabile: il disegno di legge dovrebbe ristabilire il diritto degli antifascisti che facevano parte delle cooperative da cui furono estromessi per ragioni politiche. In fondo, a loro danno, vennero preferite, dal regime allora imperante, persone evidentemente ad esso ligie: in base a questa considerazione la legge dovrebbe drasticamente estromettere questi ultimi e reintegrare i primi nell'appartamento che ad essi spettava. Senonché, la questione non è così semplice: gli appartamenti sono stati nel frattempo ceduti ad altri per successione o per atto tra vivi, per cui quello che a prima vista potrebbe sembrare un provvedimento di giusta severità, in effetti punirebbe, se adottato, chi tali punizioni non merita. In proposito, anche il Ministro di grazia e giustizia ha consigliato di approvare il disegno di legge nel suo testo integrale che rappresenta un equo compromesso. Del resto, la punizione per i possessori abusivi dell'appartamento era già contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 1944, n. 425, con il quale appunto si stabiliva che dovevano essere fatti decadere dall'assegnazione dell'alloggio coloro che ne erano entrati in possesso senza i prescritti requisiti, ma unicamente perché si avvalevano dei favoritismi, tipici del periodo fascista. Del resto, è bene ripetere che il nuovo provvedimento considera, agli effetti della reintegrazione, anche gli eredi e gli aventi causa degli estromessi ed afferma esplicitamente che solo nel caso che questi non possano essere reintegrati nei loro alloggi, si fa luogo ad una assegnazione suppletiva mediante alloggi della stessa cooperativa ediliazia o di altre cooperative analoghe, tenuto

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

conto del valore dell'alloggio che doveva essere a suo tempo assegnato.

Quanto agli articoli, faccio presente che il primo riguarda appunto quest'ultimo aspetto e stabilisce che i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti devono assegnare alloggi ai soci di cooperative che furono esclusi dall'assegnazione in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, e del regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855. Analoga assegnazione sarà disposta — continua l'articolo — a favore degli eredi dei soci indicati ed a favore di coloro che vengono privati dei loro alloggi per effetto delle reintegrazioni previste in questa legge.

Il secondo articolo riguarda le modalità delle assegnazioni; il terzo precisa che l'assegnazione estingue i diritti derivanti dalla decadenza e dalla radiazione; il quarto conferma tutte le altre disposizioni dei decreti 425 e 84 rispettivamente del 1944 e del 1945 e, infine, il quinto fissa in tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento il tempo utile per la richiesta della reintegrazione degli appartamenti, disponendo quindi la riapertura del termine per tale richiesta che era scaduta il 31 ottobre 1945, allo scopo di dare la possibilità di far la domanda anche a coloro che sono stati riammessi in servizio dopo quella data.

Concludo invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATTEUCCI. Mi associo alle considerazioni del relatore e, in aggiunta ad esse, vorrei ricordare che il decreto, con il quale il ministro Giurati defenestrò i soci a cui la nostra legge giustamente deve provvedere, diceva press'a poco così: i signori Tizio ecc., non essendo di idee politiche conformi al governo nazionale, sono radiati dalla cooperativa ed esclusi dalla assegnazione degli appartamenti.

Come si vede, il linguaggio del decreto era piuttosto esplicito. Nel corso della sua relazione, l'onorevole Pacati ha accennato alla quasi inutilità della legge, dato il ristretto numero dei casi cui essa provvede. Faccio osservare che si tratta di casi di palese ingiustizia, per i quali noi abbiamo il dovere, più che il diritto, di provvedere, siano essi pochi o molti.

INVERNIZZI GABRIELE. Si tratta, onorevoli colleghi, di un problema che assume una certa importanza, investendo esso

delle affermazioni di principio. Mi pare che non si provveda con la sufficiente energia a reintegrare nei diritti questi antifascisti che sono stati così duramente colpiti durante il ventennio. Sono pertanto del parere che la legge meriti un esame approfondito, esame che non può essere compiuto in questa seduta, dato il pochissimo tempo a disposizione. Propongo perciò formalmente di rinviare la discussione di questo disegno di legge alla prima seduta del prossimo mese.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la proposta di sospensiva dell'onorevole Invernizzi Gabriele.

(Non è approvata).

CACCIATORE. Sarebbe opportuno che l'onorevole Sottosegretario chiarisse un punto che mi sembra fondamentale. In sostanza, la preoccupazione manifestata dall'onorevole Invernizzi è che la legge non dia la casa a coloro che l'hanno perduta. Capisco che si tratta probabilmente soltanto di quattro o cinque persone, per cui il problema perde molta della sua importanza. Però, in linea di principio, questa legge tende a riconoscere il diritto degli eredi, dei cessionari e dei terzi in buona fede.

Ora, il punto da chiarire è questo: non si potrebbe modificare questa legge in modo da renderne più chiara la dizione e permettere che effettivamente queste quattro persone che si vogliono favorire non debbano attendere un tempo interminabile per avere la disponibilità di una casa?

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Qui non si pone il problema di fondo a cui accenna l'onorevole Invernizzi. Il problema di fondo fu affrontato con la legge del 16 novembre 1944, n. 425, la quale stabiliva che, se una persona fosse stata estromessa per ragioni politiche dal suo alloggio, essa dovesse essere reintegrata nel suo diritto.

A questo decreto legislativo luogotenenziale n. 425, seguì un altro decreto ministeriale che stabiliva le norme di applicazione. Sta di fatto, però, che non tutti coloro che si trovavano in quelle condizioni e che avevano, a norma di questo decreto, il diritto di essere reintegrati nel possesso del loro alloggio dal quale erano stati estromessi per ragioni politiche, poterono godere di questo diritto. Ciò perché il Consiglio di Stato nell'esaminare, una per una, le decadenze pronunziate dal Ministero dei lavori pubblici, sulla base dei ricorsi di coloro che furono colpiti dal provvedimento, accolse solo alcuni di questi ricorsi sia per ragioni di legittimazione at-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

tiva che per quelle di legittimazione passiva.

È avvenuto dunque che, malgrado la buona volontà del legislatore del 1944 di reintegrare i colpiti da quell'ingiusto provvedimento del 1927, alcuni di questi sono rimasti fuori lo stesso.

Da qui la ragione di questa legge, la quale tende a contemperare queste sentenze del Consiglio di Stato con la volontà del legislatore attuale di dare, a coloro che ne erano stati privati, gli alloggi, che non avevano potuto riavere per la decisione del Consiglio di Stato.

Non è che in questa legge si innovi alcunchè circa il principio; anzi, sulla esperienza della applicazione della precedente legge, si cerca, col presente provvedimento, di poter arrivare lo stesso allo scopo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, è sostituito dai seguenti:

« I Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, ciascuno per le cooperative edilizie rispettivamente sottoposte alla loro vigilanza, assegneranno altri alloggi, possibilmente di eguale consistenza e valore, che si siano resi disponibili nella stessa od in altra cooperativa a contributo statale per effetto delle decadenze pronunciate nella rispettiva competenza, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, ai soci già dichiarati decaduti o radiati in applicazione dell'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, e del regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, che non si trovino in condizioni di ottenere la reintegrazione prevista nel presente e nel precedente articolo 4, perché l'alloggio originariamente ad essi spettante ha formato oggetto di trasferimento per successione o per atto tra vivi.

« Analoga assegnazione sarà disposta a favore degli eredi dei soci indicati nel comma precedente e a favore di coloro che vengono privati dei loro alloggi per effetto delle reintegrazioni previste nel presente decreto ».

INVERNIZZI GABRIELE. Io non sono d'accordo sulla formulazione di questo articolo. Esso dispone che i perseguitati antifascisti siano reintegrati nel loro diritto se vi sono alloggi disponibili nella loro cooperativa od in altre. Ma quale garanzia di sicurezza

discende da questa dizione? A mio parere, gli aventi diritto devono essere senz'altro immessi negli appartamenti loro spettanti, togliendoli a chi li occupa abusivamente. Se poi l'appartamento non è più occupato da questi possessori abusivi, la cosa non cambia: agli attuali possessori dovranno, semmai, essere assegnati appartamenti in altre cooperative. Bisogna, insomma, capovolgere il principio della legge, cioè si dovrebbe assegnare all'occupante abusivo l'alloggio che si può rendere disponibile, ma al proprietario originario il proprio alloggio, dal quale fu estromesso per le note ragioni.

Questo, se voi volete fare una legge di giustizia; altrimenti la legge medesima favorirà coloro che sono subentrati nell'alloggio per merito dei fascisti.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Le assegnazioni di cui al precedente articolo sono disposte con decreto del Ministro dei lavori pubblici o dei trasporti man mano che si verifichino disponibilità di alloggi per effetto delle decadenze a norma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425.

Gli aspiranti alle predette assegnazioni, ove non l'abbiano ancora fatto, debbono, a pena di decadenza, presentare domanda al Ministero dei lavori pubblici o dei trasporti entro il termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Tutti gli aspiranti ai fini dell'assegnazione saranno graduati nell'ordine di anzianità di iscrizione nelle cooperative di cui originariamente erano soci, dandosi però la precedenza ai soci decaduti o radiati che avevano acquistato in proprio il relativo suolo prima che fossero costruiti dalla cooperativa, alla quale i soci stessi lo conferirono, gli edifici di cui facevano parte gli alloggi dei quali i medesimi erano assegnatari o prenotatari e che non abbiano potuto ottenere la reintegrazione a norma del decreto luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, perché l'alloggio originariamente ad essi spettante ha formato oggetto di uno o più trasferimenti per successione o per atto tra vivi, a qualunque titolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

Segue l'articolo 3:

« L'assegnazione a norma della presente legge estingue ogni diritto del socio derivante dalla decadenza o dalla radiazione ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, e le norme esecutive approvate con decreto ministeriale 4 luglio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1945, n. 84 che non siano modificate dalla presente legge ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« È fissato un nuovo termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge entro il quale i soci di cooperative edilizie a contributo statale, che siano stati riammessi in servizio dopo il 31 ottobre 1945, possono chiedere, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, la reintegrazione dell'appartamento per il quale furono dichiarati decaduti dalla prenotazione o dalla assegnazione ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1696).

Presenti e votanti.	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Modifiche del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425 e del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, concernenti decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1681).

Presenti e votanti.	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	22
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baglioni, Belliardi, Bennani, Biagioni, Bontade Margherita, Carcaterra, Cimenti, Clocchiatti, Cornia, Covelli, D'Amico, De Meo, Ferrarese, Garlato, Geraci, Guariento, Invernizzi Gabriele, Marconi, Matteucci, Messinetti, Moro Francesco, Notarianni, Pacati, Pirazzi Maffiola, Tarozzi, Terranova Raffaele, Turco.

La seduta termina alle 10.